



Provincia di Modena

Servizio Pianificazione ambientale e Politiche faunistiche

telefono 059 209 429 fax 059 209 464

viale Jacopo Barozzi 340, 41100 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

U.O. Pianificazione Acque e Rifiuti
tel. 059 059209471 fax 059 209464

Prot. 39668/8.6.3.3

Modena, 17/04/09

Alla cortese attenzione di

Alle Associazioni Agricole in Indirizzo

E p.c. al Dirigente del Servizio Agro-Ambiente

Al Servizio Gestione Integrata Sistemi Ambientali –
U.O. Autorizzazioni e Controlli Ambientali

Ad ARPA di Modena:
Sezione Provinciale e Distretti Territoriali

OGGETTO: “Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione” – nota interpretativa divieti zone di rispetto

In seguito ad alcune richieste di chiarimenti avanzate da aziende agricole operanti sul territorio modenese, sono stati condotti specifici approfondimenti in merito all'applicazione delle normative associate alla perimetrazione cartografica di cui all'oggetto, approvata con D.C.P. n. 40 del 12/03/2008.

La presente nota ha lo scopo di esplicitare con maggior chiarezza le disposizioni applicative dei vincoli di divieto relativi alle “*zone di rispetto delle captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse*”, individuati dalla suddetta cartografia (punto 2 lett. d.4) delle Norme Tecniche associate alla cartografia di cui all'oggetto), ricostruendo il quadro normativo di riferimento.

Le zone di rispetto sono definite dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 (Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano); il medesimo articolo, al comma 4, disciplina anche i centri di pericolo e le attività vietate ai fini della tutela quali-quantitativa delle acque destinate al consumo umano.

L'individuazione delle zone di salvaguardia, comprese le zone di rispetto, è demandata alle Regioni. La Regione Emilia Romagna ha delineato all'interno del Piano di Tutela delle Acque (PTA) la disciplina delle zone di salvaguardia demandando “le disposizioni relative alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni” all'emanazione di una specifica direttiva (art. 42 delle Norme Tecniche del PTA) che dovrà contenere i criteri di delimitazione delle aree e le disposizioni da applicare nelle zone di rispetto.

L'attività di spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi è elencata quale possibile “centro di pericolo” dal comma 4 dell'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e pertanto le suddette zone di rispetto sono state individuate nella “Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione” e sono incluse nelle zone di divieto assoluto così come espresso al punto 3 lettera d.1.15) delle Norme tecniche associate.

La delimitazione delle zone di rispetto è stata inserita in cartografia in coerenza con la perimetrazione riportata nella “Carta di inquadramento degli elementi idrografici e dei punti di captazione delle acque destinate al consumo umano” (allegato 1 alla Relazione Generale della Variante al PTCP in attuazione del PTA regionale approvata con D.C.P. n. 40/08): in pendenza della Direttiva regionale di cui all'art. 42 delle norme del PTA, è stata assunta quale perimetrazione delle suddette zone di rispetto quella individuata dal Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato dell'ATO n. 4 di Modena (D.A. n. 16 del 27/11/06), che comprende zone delimitate con i cosiddetti metodi geometrico e cronologico.



Le perimetrazioni assunte sono coerenti con la metodologia individuata dalla bozza della suddetta direttiva e sono state approvate dai rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

Occorre inoltre richiamare le disposizioni già introdotte nella "Cartografia delle aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici" approvata con D.G.P. n. 572 del 6/10/98 e sostituita da quella all'oggetto che, ai sensi del D.P.R. 24/05/88 n. 236, imponeva il divieto assoluto allo spandimento nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti definite come "l'area compresa nel raggio di 200 ml dalla captazione salvo diversa estensione contenuta nel PRG".

Anche nell'ottica di non diminuire il grado di tutela delle acque definito dalla cartografia preesistente, nella nuova "Carta spandimenti" è stato riportato il divieto allo spandimento per le zone di rispetto introducendo contestualmente le nuove perimetrazioni ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Ciò premesso:

- Considerato che nelle Norme Tecniche della "Cartografia spandimenti" non sono state disciplinate le disposizioni relative alle attività preesistenti l'approvazione del nuovo elaborato cartografico;
- Considerato inoltre che tra *"le misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ad usi e attività costituenti potenziali centri di pericolo all'interno delle aree di ricarica della falda delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura e all'interno delle aree di possibile alimentazione delle sorgenti nel territorio collinare-montano"* di cui all'allegato 4 della Variante al PTCP in attuazione del PTA (ora Allegato 1.4 della Variante Generale al PTCP) sono disciplinate anche le attività di spandimento con rimando alla disciplina vigente prevista ai sensi di Legge;
- Preso atto del verificarsi di situazioni reali di criticità per attività ricadenti all'interno delle nuove perimetrazioni delle zone di rispetto e già esistenti alla data di approvazione della Carta di cui all'oggetto;
- In pendenza della Direttiva Regionale di cui all'art. 42 del PTA cui compete il compito di delineare le disposizioni da applicare nelle zone di tutela assoluta ed in quelle di rispetto (sia ristrette che allargate) di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/06 nonché di specificare in dettaglio le modalità di "messa in sicurezza" delle attività preesistenti l'introduzione del vincolo normativo;
- Richiamato il principio espresso in sede di elaborazione della nuova "Carta spandimenti", e condiviso nelle varie sedi di confronto attivate con Associazioni Agricole ed Amministrazioni Comunali, di non diminuire il grado di tutela delle acque esistente sul territorio;
- Considerato inoltre che la Provincia ha istituito un apposito "Tavolo Nitrati" cui è affidato il compito di approfondire le tematiche connesse all'inquinamento delle acque sotterranee e di individuare anche gli interventi e le ulteriori misure di mitigazione da proporre a livello locale;
- In attesa di approntare un aggiornamento completo della "Carta delle aree idonee all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei fanghi di depurazione" così come previsto al punto 3.2) delle relative Norme Tecniche;

si ritiene corretto che per le attività esistenti alla data di approvazione della nuova "Carta spandimenti" (12 marzo 2008) si dia applicazione all'art. 94 del D.Lgs. 152/06 che definisce vietato nelle zone di rispetto, come sopra definite, "lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche". Si ritiene che tale disposizione non debba riferirsi all'ipotesi di nuove attività, in considerazione che l'art. 94, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. stabilisce che *"Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4 (tra cui quelle in argomento), preesistenti, ove possibile..... sono adottate le misure per il loro allontanamento"*, sancendo pertanto un principio di delocalizzazione, laddove possibile, delle attività preesistenti, disposizione che implicitamente esprime un principio di inopportunità di localizzazione di nuove attività in tale contesti sensibili.

Per la predisposizione del suddetto piano di utilizzazione si rimanda alle normative regionali in materia.

La deroga si applica dunque alle attività esistenti ricadenti nella porzione di zona di rispetto introdotta dalla nuova delimitazione così come sopra richiamata, stabilita con il metodo cronologico.



Provincia di Modena

Servizio Pianificazione ambientale e Politiche faunistiche

telefono 059 209 429 fax 059 209 464

viale Jacopo Barozzi 340, 41100 Modena c.f. e p.i. 01375710363

centralino 059 209 111 www.provincia.modena.it

Per agevolare l'attività dei soggetti competenti si provvederà a rendere disponibile attraverso SisTeMoNet, portale geografico del territorio modenese, la cartografia con l'individuazione della zonizzazione in cui è ammessa la deroga.

In sintesi si forniscono al Servizio Agro-Ambiente le seguenti indicazioni operative affinché le diffonda e le applichi alle aziende agricole che segnalano il problema:

- 1) nelle zone di divieto assoluto determinate esclusivamente dall'ampliamento della zona di rispetto per l'applicazione del metodo cronologico è concessa una deroga provvisoria all'utilizzo degli effluenti di allevamento per le attività esistenti;
- 2) la deroga avrà valore fino alla data di approvazione della nuova cartografia;
- 3) per attività esistenti si devono intendere le aziende agricole e i terreni che prima del 12 marzo 2008 erano autorizzate ad utilizzare reflui zootecnici nelle zone definite al punto 1.
- 4) Le attività esistenti dovranno essere dotate di un piano di utilizzazione agronomica qualora ricadano nelle condizioni per cui è già previsto dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 96 del 16 gennaio 2007 che contenga in ogni caso anche l'apporto di concimi chimici altri fertilizzanti e pesticidi.
- 5) Si fornirà nel giro di poco tempo una rappresentazione cartografica delle zone definite al punto 1.
- 6) Le attività esistenti che non sono soggette ad un piano di utilizzazione agronomica perché esonerate dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 96 del 16 gennaio 2007 dovranno comunque predisporlo in maniera semplificata e anche in questo caso occorre inserirvi l'apporto dei concimi chimici degli altri fertilizzanti e dei pesticidi.
- 7) Nelle zone di rispetto è vietato l'accumulo di letame e materiali ad esso assimilati.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Rita Nicolini
nicolini.r@provincia.modena.it

FL